



Ettore Perrella

# Sovranità, libertà e partecipazione

Per un'etica politica globale

*IV. Globalizzazione e sovranità democratica  
Diritto, guerra, economia*



Polimnia Digital Editions

Prima edizione digitale maggio 2024, nella collana “Psicanalisi e dintorni” n. 55

© 2024 Polimnia Digital Editions via Campo Marzio 34, 33077 Sacile (PN) Tel.

0434 73.44.72.

e-mail: [info@polimniadigitaleditions.com](mailto:info@polimniadigitaleditions.com)

Sito web: <https://polimniadigitaleditions.com>

Catalogo:

[https://polimniadigitaleditions.com/download\\_me/catalogo\\_polimnia.pdf](https://polimniadigitaleditions.com/download_me/catalogo_polimnia.pdf)

ISBN: 979-12-81081-31-4

Copertina:

Luca Signorelli, Dannati all’inferno (tra il 1499 e il 1502) (part.),  
cappelle di San Brizio, duomo di Orvieto

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luca\\_signorelli,\\_cappella\\_di\\_san\\_brizio,\\_dannati\\_all%27inferno\\_04.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luca_signorelli,_cappella_di_san_brizio,_dannati_all%27inferno_04.jpg) [adattato]

Su licenza Creative Commons:

<https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.it>





Ettore Perrella

SOVRANITÀ, LIBERTÀ E  
PARTECIPAZIONE

PER UN'ETICA POLITICA GLOBALE

IV. Globalizzazione e sovranità democratica  
Diritto, guerra, economia





# Indice

Presentazione	15
PARTE IV	
<i>Globalizzazione e sovranità democratica</i>	
<i>Diritto, guerra, economia</i>	19
Una breve premessa. Politica, diritto ed utopia	21
PARTE I	27
<hr/>	
<i>“Legittimo”, “costituzionale”, “legale”. Il diritto e la sovranità</i>	29
4. 1. 1. La legge e la sovranità	29
4. 1. 1. 1. Tre definizioni come punti di partenza	29
4. 1. 1. 2. Che cosa prescrive una legge	31
4. 1. 1. 3. Legittimità e illegittimità d’una legge	32
4. 1. 1. 4. La legge come riduzione della libertà	34
4. 1. 1. 5. Servitù, schiavitù	38
4. 1. 1. 6. La legge è la libertà del sovrano	40
4. 1. 1. 7. L’atto sovrano di legiferare	42
4. 1. 1. 8. Quando il giure viene ridotto alla legalità	43
4. 1. 1. 9. Perché la volontà del sovrano è sempre legittima	44
4. 1. 2. La sovranità e la guerra	47

4. 1. 2. 1. Quando una sovranità non è riconosciuta	47
4. 1. 2. 2. La guerra e lo stato d'eccezione	49
4. 1. 2. 3. Atto etico e atto sovrano	50
4. 1. 2. 4. Democrazia e federalismo	53
4. 1. 3. "Sovrano", "legittimo"	55
4. 1. 3. 1. Il sovrano non è legittimo né illegittimo	55
4. 1. 3. 2. Una sovranità che non rispetta il giure si autoconfuta	57
4. 1. 3. 3. Chi è sovrano	59
4. 1. 3. 4. Il reale è senza legge	61
4. 1. 3. 5. "Sovrano", "autocrate"	63
4. 1. 4. "Sovrano", "sovranità"	64
4. 1. 4. 1. Sovranità e mortalità	64
4. 1. 4. 2. Il corpo sovrano	64
4. 1. 4. 3. L'espressione "stato sovrano" è contraddittoria	65
4. 1. 5. Perché il sovrano è sempre uno	67
4. 1. 5. 1. Perché la sovranità è sempre una	67
4. 1. 5. 2. L'uno non è l'1	68
4. 1. 5. 3. Ipostasi sovrane	69
4. 1. 5. 4. Sovranità, unità e molteplicità	70
4. 1. 6. Perché lo stato è sempre uno	71
4. 1. 6. 1. Il sovrano e lo stato	71
4. 1. 6. 2. Perché anche l'espressione "stato nazionale" è contraddittoria	71
4. 1. 6. 3. L'utopia kantiana della pace perpetua	72
4. 1. 6. 4. Federalismo	73
4. 1. 7. Limiti della legalità	74
4. 1. 7. 1. Quando una legge è illegittima	74
4. 1. 7. 2. Giudizio e costituzione	76

4. 1. 7. 3. Diritto e filosofia del diritto	76
4. 1. 7. 4. <i>Apokálypsis e katékbon</i>	77
4. 1. 8. La contraddizione costituzionale	79
4. 1. 8. 1. La legittimità può essere garantita da una legge?	79
4. 1. 8. 2. Statuti, costituzioni	80
4. 1. 8. 3. In che cosa si fonda il diritto costituzionale?	81
4. 1. 9. Il diritto costituzionale, fra legittimità e legalità	83
4. 1. 9. 1. Il giure come autolimitazione della potenza sovrana	83
4. 1. 9. 2. Il gioco di prestigio costituzionale	83
4. 1. 9. 3. Teatro giuridico	84
4. 1. 9. 4. La costituzione e la violenza	85
4. 1. 9. 5. Sovranità e monoteismo	85
4. 1. 9. 6. La liturgia sovrana	86
4. 1. 9. 7. I tre piani del giure	86
4. 1. 9. 8. Teocrazia, autocrazia	87
4. 1. 10. Quando è legittimo non rispettare la legge	89
4. 1. 10. 1. Perché trasgredire una legge può essere un atto giuridico	89
4. 1. 10. 2. Rivoluzioni	90
4. 1. 10. 3. Perché la sovranità è di ciascun parlante	90
4. 1. 10. 4. Il primato etico della democrazia	91
4. 1. 11. “Giure”, “giustizia”	94
4. 1. 11. 1. Perché il rispetto della legge non basta a garantire la giustizia	94
4. 1. 11. 2. <i>Ius, iustitia</i>	94
4. 1. 11. 3. Giustizia e sovranità	96
4. 1. 11. 4. La giustizia come <i>virtus</i> e l’ordinamento giudiziario	97
4. 1. 11. 5. <i>Iustus iudex</i>	98

4. 1. 11. 6. L'éthos della giustizia	99
4. 1. 11. 7. Perché la guerra è sempre ingiusta	99
4. 1. 12. La formazione e il giure	101
4. 1. 12. 1. Formarsi a governare	101
4. 1. 12. 2. Perché la formazione è sempre individuale	102
4. 1. 12. 3. La formazione nella democrazia	103
4. 1. 12. 4. La necessaria libertà di formarsi	103
4. 1. 12. 5. Lo stato, la formazione e l'individuo	104
4. 1. 12. 6. Perché si dovrebbero creare dei conventi laici	105
4. 1. 13. Per concludere, due parole sull'utopia	106
4. 1. 13. 1. Il federalismo planetario come utopia rivelativa	106
4. 1. 13. 2. La forza dell'ideale	107
4. 1. 13. 3. Il teatro del mondo	107
<b>PARTE II</b>	<b>109</b>
<i>Sovranità democratica, diritto, economia</i>	111
4. 2. 1. Legittimità e privatocrazia	111
4. 2. 2. Il pubblico e il privato	115
4. 2. 3. La burocrazia non è la cultura	116
4. 2. 4. La cultura non è la competenza	119
4. 2. 5. L'informazione non è la formazione	121
4. 2. 6. Burocrazia e democrazia	123
4. 2. 7. A che servono gli Ordini professionali?	127
4. 2. 8. Istruzione ed educazione	128
4. 2. 9. Il pubblico, il privato e la scuola	131
4. 2. 10. Definizioni	134
4. 2. 11. L'illusione delle macchine	136
4. 2. 12. Di che cosa siamo responsabili	139

4. 2. 13. Perché lo stato non può occuparsi della formazione	140
4. 2. 14. L'educazione e la formazione, se non sono individuali, non sono	143
4. 2. 15. Il denaro, fra l'economia e la criminalità	146
4. 2. 16. Economia e politica	150
4. 2. 17. Perché la finanza potrebbe uccidere l'economia	157
4. 2. 18. Sembianza e verità della finanza	160
4. 2. 19. <i>Privilegium</i>	166
4. 2. 20. Perché spero di sbagliare	169
4. 2. 21. Depoliticizzazione, tassazione e costituzionalità	171
PARTE III	177
<hr/>	
<i>La guerra e l'utopia</i>	179
I. Einstein, Freud e la guerra. Utopia, realismo e geopolitica	179
4. 3. 1. 1. La psicanalisi e la guerra	179
4. 3. 1. 2. Einstein, la Società delle Nazioni e l'utopia	184
4. 3. 1. 3. Einstein e Freud	187
4. 3. 1. 4. Freud e la guerra (1915)	194
4. 3. 1. 5. Freud e la guerra (1932)	199
4. 3. 1. 6. Freud, il diritto e la violenza	201
4. 3. 1. 7. Freud, l'uguaglianza ed il diritto	206
II. Il Terzo Tempio. Alcune considerazioni sulla guerra, l'ebraismo e l'utopia	218
4. 3. 2. 1. Internazionalismo <i>vs</i> sionismo: lo Stato d'Israele	218
4. 3. 2. 2. Un universalismo apocalittico	221
4. 3. 2. 3. Esiste un universalismo laico ebraico?	226
4. 3. 2. 4. Il Terzo Tempio	233
4. 3. 2. 5. L'ultimo libro di Yehoshua	237

4. 3. 2. 6. O l'utopia o la guerra	243
Per (non) concludere	249
4. 4. 1. Questione di parole	249
4. 4. 2. Democrazia ed anarchia	252
4. 4. 3. Una sovranità democratica può esserci davvero?	255
Bibliografia	259
Indice generale dei quattro volumi	261





## Presentazione

Questo quarto volume di *Sovranità, libertà e partecipazione. Per un'etica politica globale* raccoglie alcune precisazioni su tre argomenti: il diritto costituzionale; la privatizzazione di alcune funzioni che dovrebbero essere di competenza politica, come il controllo della finanza; ed infine la “questione ebraica”, che è tornata ad essere cruciale dopo l'attentato compiuto da Hamas e la sanguinosa risposta militare israeliana.

Oggi i diritti dei cittadini vengono ridotti, anche per mezzo di presunte “riforme costituzionali” che sono in totale contrasto con ogni vera democrazia liberale. Inoltre le democrazie occidentali prendono delle decisioni che, pur essendo legali, sono totalmente illegittime, quando garantiscono alla finanza una libertà d'azione che invece negano ai cittadini.

Infine lo Stato d'Israele si mantiene in un equilibrio molto precario fra un'impostazione democratica ed una che non possiamo che definire teocratica (quella della “destra” religiosa, che non vorrebbe riconoscere nessuna autonomia politica alla Palestina occupata da Israele nel 1967).

Certo, l'utopia universalistica kantiana è oggi del tutto irrealizzabile. Ma la politica e il diritto, se perdono una dimensione utopica, finiscono per ridursi a piatti compromessi fra interessi contrastanti, fra i quali non sono mai rappresentati quelli dei singoli cittadini.



L'opera integrale è composta da quattro volumi:

*I. La sovranità e l'eccezione* (Psicanalisi e dintorni n. 45. ISBN: 978-88-99193-92-8)

*II. I presupposti ebraico-cristiani della sovranità globalizzata* (Psicanalisi e dintorni n. 46. ISBN: 978-88-99193-89-8)

Sezione prima: L'universalismo veterotestamentario

Sezione seconda: Il cristianesimo e le radici dell'etica laica

*III. Libertà e sovranità* (Psicanalisi e dintorni n. 47. ISBN: 978-88-99193-87-4)

*IV. Globalizzazione e sovranità democratica. Diritto, guerra, economia* (Psicanalisi e dintorni n. 53. ISBN: 979-12-81081-28-4)

[Si veda l'Indice generale alla fine di questo volume]

Questo volume è stato pubblicato con il contributo dell'Accademia per la Formazione, Padova.

Accademia  
per la  
Formazione





## PARTE IV

*Globalizzazione e sovranità democratica*

*Diritto, guerra, economia*



## Una breve premessa. Politica, diritto ed utopia

Questo quarto volume di *Sovranità, libertà e partecipazione. Per un'etica politica globale*<sup>1</sup> raccoglie – come in un'appendice ai primi tre, degli scritti diversi, stimolati da alcune contingenze e da alcuni eventi, che m'hanno costretto a ritornare su degli aspetti della sovranità che, nella pubblicazione precedente, pur non essendo stati trascurati, non avevo considerato con il necessario puntiglio.

Il volume si compone di tre parti e di una (non) conclusione.

La prima parte è stata abbozzata come una serie di appunti scritti per me stesso, non pensando affatto ad una loro pubblicazione. Sul diritto costituzionale mi aveva spinto a riflettere soprattutto il problema – giuridico, prima che politico – che incontrano oggi gli analisti: sia quelli in formazione, se non hanno già conseguito una laurea in psicologia – che del resto non ha nessuna relazione con il compito che si assumono, quando iniziano a praticare la psicanalisi –, sia quelli già formati, nella misura in cui, passando a torto per psicoterapeuti, e quindi per operatori sanitari, sono costretti ad un “aggiornamento professionale” ridicolo, che non è altro che una co-

---

<sup>1</sup> I tre precedenti volumi: I. *La sovranità e l'eccezione*; II. *I presupposti ebraico-cristiani della sovranità globalizzata*; III. *Libertà e sovranità*, sono stati pubblicati da Polimnia Digital Editions, Sacile 2022.

stosa *corvée*, la quale contraddice non solo il concetto di libera professione, ma anche, come vedremo, alcuni articoli della Costituzione italiana<sup>2</sup>.

Quando ho terminato di scrivere i miei appunti, mi sono reso conto che essi forse avrebbero potuto non essere utili anche per altri: non solo per chi volesse tornare sul tema della formazione degli psicanalisti, ma anche per chiunque rifletta sulla situazione odierna del diritto costituzionale e dell'economia politica. Infatti, come cercherò di mostrare in queste pagine, il problema della formazione degli analisti non è che un caso particolare – e che tocca solo poche persone – di un problema assolutamente generale: la riduzione, o addirittura l'eliminazione, negli ultimi decenni, delle connessioni fra concetti che non possono che rinviarsi l'uno all'altro, come quelli di sovranità e di diritto, di politica e d'economia, di democrazia e di cultura.

Quando ho deciso di pubblicare queste mie riflessioni, ho aggiunto ai miei appunti delle considerazioni, che suppongo possano facilitarne la lettura. Perciò nella prima parte del volume, gli appunti di partenza sono riportati in corsivo, per distinguerli dal commento esplicativo, aggiunto, in tondo, in un secondo momento. Mi rendo conto tuttavia che la lettura di queste pagine richiede un'attenzione particolare, soprattutto se il lettore non si sia già esercitato nel campo della filosofia del diritto, perché le parti in corsivo espongono in realtà delle vere tesi, che conseguono tutte dalle tre defini-

---

<sup>2</sup> È opportuno segnalare che, a rendere di nuovo urgente, per me, il problema giuridico della formazione degli analisti, sono stati in primo luogo i convegni della Comunità Internazionale di Psicoanalisi, svoltisi a Padova e Torino nel 2022 e nel 2023, disponibili sia in formato ebook che cartaceo: *La psicanalisi come arte liberale. Etica, diritto, formazione* (Polimnia Digital Editions, Sacile 2023) e *Il compito della psicanalisi. La formazione come problema politico* (Polimnia Digital Editions, Sacile 2024).

zioni di partenza (che non hanno, in sé, niente d'originale). L'unica cosa che mi pare d'aver aggiunto a queste definizioni è una riflessione sulle loro necessarie connessioni con la natura della sovranità.

Nella seconda parte del volume si trovano – come in una sorta di “dialettica trascendentale”, aggiunta all’“analitica trascendentale” della prima parte – delle considerazioni sui casi in cui, negli ultimi cinquant'anni, gli stati democratici occidentali hanno, di fatto, ceduto a dei privati delle aree consistenti della propria competenza legittima e costituzionale, su delle istituzioni, come quelle scolastiche e sanitarie, o su alcune aree di quelli che un tempo erano i servizi monopolizzati dallo stato, come le telecomunicazioni e i trasporti (per esempio i telefoni, le ferrovie e le autostrade). Ma la privatizzazione più evidente è stata quella della finanza, lasciata libera di muoversi dovunque e comunque, senza tenere conto dei limiti delle leggi, vale a dire della sovranità degli stati.

In realtà le democrazie occidentali non si sono dimostrate per niente democratiche, quando hanno sganciato la finanza da tutti i precedenti vincoli legali. Queste decisioni politiche sono tutte, pur essendo legali, totalmente illegittime, dal punto di vista della sovranità democratica, perché si traducono in una tacita cessione di sovranità al capitale ed a chi lo controlla. Questo riduce la democrazia ad una facciata di cartone, dietro la quale si nasconde in effetti un'oclocrazia, i cui effetti politico-sociali sono in molti casi disastrosi. In effetti, una finanza sganciata, in seguito ad una *fictio iuris*, dall'economia, in realtà può essere pericolosa anche per questa, perché la ricchezza che si produce in questa privatizzazione si può sempre rivelare non meno *ficta* del diritto di possederla.

La terza parte del volume si compone di due testi, scritti autonomamente, e ad alcuni mesi di distanza. Il primo, che riguarda le posizioni di Freud sulla guerra, deriva da un mio se-

minario<sup>3</sup>; mentre il secondo è stato stimolato dalla nuova guerra che insanguina la Palestina, dopo l'attentato del 7 ottobre 2023<sup>4</sup>. Fra i due testi esiste tuttavia una relazione molto stretta, perché, in definitiva, le tesi che sostenne Freud nel 1932, rispondendo ad Albert Einstein – e *non* le tesi di Einstein –, sono in ultima istanza, anche se Freud non è mai stato un sionista, le stesse che consentono oggi allo Stato d'Israele di mantenersi in un equilibrio molto precario fra un'impostazione democratica ed una che non possiamo che definire teocratica: quella della “destra” religiosa, che sostiene attualmente il governo di Netanyahu, e che vorrebbe estromettere milioni di palestinesi dai territori occupati da Israele nel 1967. A differenza di Einstein, Freud, come vedremo, è sempre rimasto molto scettico nei riguardi dell'utopia politica.

Come ogni persona ragionevole, so bene che l'utopia universalistica kantiana è attualmente irrealizzabile. Ma so altrettanto bene – e questa consapevolezza ha dettato tutte le pagine che ho scritto in questi anni sulla sovranità – che la politica e il diritto, se perdono una dimensione utopica, finiscono per ridursi a piatti compromessi fra interessi contrastanti, fra i quali non sono mai rappresentati quelli dei cittadini, vale a dire dei singoli, che continuano ad essere impunemente sacrificati dalle scelte di tutti i poteri, politici e finanziari. Di fatto, la politica e il diritto non sono mai stati – nella *migliore* delle ipotesi – altro che questo. Ma scartare la dimensione dell'utopia – vale a

---

<sup>3</sup> Da me tenuto il 13 gennaio 2023, intitolato *Einstein, Freud e la guerra* e pubblicato, in forma leggermente differente, con il titolo [Einstein, Freud e la guerra. Utopia, realismo e geopolitica](#), ne “*I Quaderni di Polimnia*”, n. 16, Polimnia Digital Editions, Sacile 2024.

<sup>4</sup> Anche queste pagine sono già state pubblicate, quasi nella stessa forma, col titolo: *Il Terzo Tempio. Alcune considerazioni sulla guerra, l'ebraismo e l'utopia* in “*Giornale di bordo*”, n. 4, [Guerra, violenza, educazione](#), Polimnia Digital Editions, Sacile 2024.

dire dell'ideale – finisce sempre, nella storia, per produrre gli effetti peggiori, perché il compromesso favorisce i politici più violenti e autoritari. Freud, per esempio, sottovalutò il pericolo nazista, e pensò – ingenuamente, se mi è consentito d'usare questo avverbio, che può sembrare poco rispettoso per il padre della psicanalisi – che il nazismo, in Austria, sarebbe stato più tollerante che in Germania. E si accorse d'essersi sbagliato solo quando fu costretto a farsi raccomandare da Marie Bonaparte, per poter lasciare Vienna e fuggire a Londra, abbandonando due sorelle, che sarebbero morte in un campo di sterminio.

Può un analista non essere utopista? Credo che, se non lo è, questo entri in contraddizione con il compito civile e morale – anzi etico – che si è assunto con la propria pratica. La psicanalisi, infatti, è una pratica della parola, e la parola sarebbe solo vaniloquio, se le parole non significassero dei concetti, vale a dire delle idee. Ed i concetti o le idee sono sempre un'utopia, come sapeva Platone — il primo degli utopisti –, quando diceva che si trovano oltre il cielo – nell'iperuranio –: vale a dire in uno spazio che non fa parte del mondo, ma senza il quale il mondo – e la vita – non sarebbero che vane insensatezze.

A questo tema sono dedicate le ultime pagine, che concludono senza concludere non solo questo quarto volume, ma anche l'intero libro.

Padova, febbraio 2024



## PARTE I



*“Legittimo”, “costituzionale”, “legale”. Il diritto e la sovranità*

Tutti questi elementi e forme [di legislazione, amministrazione, e decisione giudiziaria] si riuniranno nel sovrano: egli è contemporaneamente legislatore supremo, giudice supremo e comandante supremo, fonte ultima di legalità e fondamento ultimo di legittimità.

C. Schmitt, *Legalità e legittimità*

#### 4. 1. 1. La legge e la sovranità

##### 4. 1. 1. 1. Tre definizioni come punti di partenza

*Legittimo è tutto ciò che, derivando da un atto sovrano, costituisce il giure.*

*Costituzionale è quella parte del giure che è garantita da una legge fondamentale dello stato.*

*Legale è tutto ciò che una legge prescrive.*

Qualunque dizionario rimanda alla legge, per la legalità, ed al diritto per la legittimità. Quindi la differenza fra legittimità e legalità è la stessa che c'è fra il diritto e la legge. La legge non

è che uno degli strumenti del diritto, assieme alle costituzioni (che a propria volta non sono che leggi di valore privilegiato, come vedremo nel § 8), ai precedenti giuridici (alle sentenze emesse dai tribunali), ai trattati internazionali, alla consuetudine, alla morale, alla religione ecc.

Elencare le parti costitutive del giure non è però uno strumento sufficiente ed efficace per definirlo. Ciò che costituisce il giure non è sicuramente la costituzione come legge. Nessuna legge – e quindi nessuna costituzione – può esistere se non esiste, precedentemente, un giure.

Per designare il diritto preferisco usare la parola arcaica “giure”, che è più vicina al latino *ius*, e perciò meno fuorviante. Infatti la parola “diritto”, il cui significato è contrario a quello della parola “torto”, accredita l’errore di pensare che sia la legge a costituire il diritto. Il giure invece esiste prima e a prescindere da qualsiasi legge. Il giure, in fondo, non è altro che una morale che diviene regola sociale, perché sancita da un sovrano.

Quindi, il giure non solo è più antico della legge, ma fonda la legge come uno degli strumenti della propria efficacia. In realtà possono esserci ordinamenti giuridici anche a prescindere dalla formulazione di qualsiasi legge. Per esempio a Roma esisteva un diritto già prima che le leggi delle dodici tavole fossero incise nel bronzo e rese pubbliche nel Foro.

È quindi in base ad un vero capovolgimento dei termini – e non solo a causa di una sempre più diffusa ignoranza – che oggi si tende, nel linguaggio comune, a considerare la parola “diritto” come un sinonimo della parola “legalità”. Qui il riduzionismo moderno diviene una vera e propria perversione del diritto.

Purtroppo da decenni questo riduzionismo è stato adottato anche dai parlamenti e dai governi, con la conseguenza d’affastellare ogni anno leggi che non si limitano a vietare dei reati, ma che prescrivono anche come si dovrebbe vivere.

È possibile che il costituzionalismo sia stato utilizzato come perno per effettuare questo vero e proprio ribaltamento della relazione fra diritto e legge.

È comunque per questo capovolgimento della relazione fra giure e legge che, come vedremo, ci possono essere casi in cui, per rimanere fedeli al primo, sarebbe necessario trasgredire la seconda (su questo punto ritorneremo nel § 10). L'esempio più lampante di questa perversione del diritto si è prodotto, negli anni Trenta del secolo scorso, in Germania e in Italia, con le leggi razziali.

Quando la legge si oppone al diritto, è il potere sovrano che diviene illegittimo, come avviene di solito in tutti i totalitarismi.

#### 4. 1. 1. 2. Che cosa prescrive una legge

*Ciò che una legge prescrive è un comportamento: eseguire le sue disposizioni. Illegale è invece un comportamento che una legge vieta. Legali o illegali sono quindi solo le attuazioni degli individui che, essendo cittadini d'uno stato, seguono o non seguono le sue disposizioni di legge.*

*Tuttavia la maggior parte dei nostri comportamenti non sono né legali né illegali. Gli atti sono liberi, o non sono. La legge è sempre una limitazione della nostra libertà.*

*Come vedremo, la libertà dell'atto – vale a dire la sua legittimità sovrana – prevale sempre sulla legalità, perché un atto legale non può esistere, ma esistono soltanto delle attuazioni o dei comportamenti legali (a meno che non si chiami “atto” – ma solo per metonimia – la trascrizione d'una decisione o d'un accordo giuridico, come per esempio nel caso dei contratti o dei trattati).*

È bene chiarire, per facilitare la comprensione di quanto ora detto, che differenza ci sia fra “atto” e “attuazione”. L'atto (*énergie*) è necessariamente libero e superiore all'essenza (so-

vraessenziale), in quanto la determina (su questo punto Gregorio Palamas riassume molto chiaramente l'intera tradizione platonica).

Invece l'attuazione (*enérghema*) è piuttosto la conseguenza dell'essenza. L'attuazione non è libera, ma automatica o forzata. L'intelligenza artificiale, per esempio, non compie nessun atto, perché non decide, per quanto varie possano essere le sue attuazioni. Solo gli esseri viventi possono compiere degli atti, perché possono decidere se compierli o astenersene.

L'attuale successo accademico e mediatico delle così dette intelligenze artificiali è un preoccupante indizio della decadenza civile alla quale assistiamo dalla fine delle ideologie novecentesche. Si cerca di rendere meccanica – e quindi di abolire – l'unica libertà che spetti indiscutibilmente da sempre alla nostra specie.

Possiamo chiamare atti solo quelli che compiamo liberamente, senza nessuna determinazione esterna; invece dobbiamo chiamare attuazioni i nostri comportamenti, quando siano determinati dal rispetto di regole di qualunque tipo (anche non giuridiche). Ne consegue che, quante più sono le leggi che ci prescrivono dei comportamenti, tanto più si riduce la nostra libertà.

Naturalmente, se noi non fossimo che macchine, non ci sarebbe nessuna differenza fra legittimità e legalità o fra il giure e la legge. E anche la sovranità sarebbe solo un'illusione. Ma allora non ci sarebbe nessuna differenza neppure fra un santo e un assassino.

#### 4. 1. 1. 3. Legittimità e illegittimità d'una legge

*Una legge è legittima in quanto deriva da un atto sovrano di legiferazione. È illegittima se è in contrasto con una decisione sovrana. E decade quando da questa non è più sostenuta, cioè quando viene abrogata.*

*Una legge non è che la permanenza d'una decisione sovrana. Per questo le leggi sono quasi sempre scritte.*

Stando a quanto affermato in 1. 1., il diritto si costituisce in conseguenza d'una decisione sovrana (su questo torneremo in 8. 5.). Non è quindi il diritto a dare legittimità alla sovranità, ma, esattamente al contrario, è la sovranità a concedere e costituire il giure.

Senza dubbio tutte le monarchie sono sempre state mitigate, nella storia, dal rispetto di alcune norme e consuetudini giuridiche. In realtà un "assolutismo assoluto" non è mai stato possibile, non fosse che perché un sovrano ha bisogno di sudditi per potersi dire tale. Tuttavia non si può scambiare questa attenuazione per una regola. La regola è che il giure costituisce una concessione del sovrano ai cittadini. Fu Romolo, per esempio, a quanto dice Tito Livio, che *iura dedit* ai romani (ne riparleremo in 9. 1.).

In realtà la concessione del diritto costituisce un riconoscimento, da parte del *rex*, della sovranità dei propri sudditi. Proprio questo spiega l'equivoco che abbiamo appena confutato.

Il sovrano – che sia un monarca, un oligarca o un cittadino – è comunque totalmente libero anche rispetto al diritto, o non è sovrano.

Quest'affermazione può mitigarsi solo se si fa rientrare la sovranità in una concezione etica. È l'etica ad occuparsi degli atti, come la logica si occupa dei concetti e l'ontologia degli enti. Ma allora a rispettare l'obbligo etico è il sovrano in quanto individuo, e non nella sua funzione. "Sovrano" e "suddito" sono determinazioni solo politiche, che non toccano la natura etica del vivente (dell'agente).

Gli esseri viventi sono sempre sovrani e sudditi nello stesso tempo, perché sono insieme liberi e determinati: liberi in quanto agenti, determinati in quanto mortali. L'atto non può che essere totalmente libero: è quindi l'atto che costituisce il

sovrano come tale, e non la sua legittimità giuridica, che da quell'atto è prodotta.

Nulla esclude poi che una singola legge o più leggi possano essere in contrasto con il diritto, e quindi essere illegittime (per esempio quando sono incostituzionali). Ciò avviene molto spesso nelle democrazie, nelle quali, come vedremo nei §§ 7 e 8, la libertà del sovrano è limitata dalla costituzione, che pretende di determinare legalmente i limiti di legittimità delle leggi ordinarie.

In ogni caso è evidente che, come abbiamo affermato in 1. 1., il moltiplicarsi smodato del numero delle leggi nel legalismo odierno non può che dare adito a casi sempre più numerosi di leggi che contrastano con la natura e la *ratio* del giure.

L'incostituzionalità non è che un caso specifico di questo possibile contrasto (per esempio quello fra la costituzione e la legislazione ordinaria).

#### 4. 1. 1. 4. La legge come riduzione della libertà

*Da quanto detto in 1. 2. si deduce che, pur potendo essere vastissimo il campo delle prescrizioni di legge, nessuna legge elimina la libertà dell'individuo, fondata eticamente, e quindi in un piano epistemologicamente superiore a quello del giure.*

*L'unica situazione che si approssima ad un'eliminazione totale della libertà è solo la schiavitù. Ma neppure la schiavitù elimina del tutto la libertà individuale, dal momento che anche gli schiavi vivono. La schiavitù è comunque una condizione giuridica che il diritto odierno considera illegale, oltre che illegittima, anche se non la elimina (ma solo come reato, allo stesso modo in cui la proibizione dell'assassinio non toglie che degli assassini si producano continuamente).*

*Qui si vede che lo stesso concetto di colpa certifica che nessuna legge elimina del tutto la libertà, a meno che non si tratti*

*d'una condanna a morte. Per questo motivo Cesare Beccaria considerò per la prima volta illegittime le condanne a morte. Se fosse possibile una libertà totale, non ci sarebbe bisogno di nessuna legge, e nemmeno di nessun diritto, perché il diritto e la legge riguardano solo i vivi, che, in quanto mortali, sono tutti asserviti alla morte: i sovrani non meno degli schiavi. La libertà deriva immediatamente dalla vita, e quindi anche dalla morte.*

*La legge regola la limitazione della libertà, cioè la servitù – che è una forma attenuata di schiavitù –, in nome della libertà dell'atto sovrano, cioè della legittimità. Per esempio anche la prigionia è una forma di schiavitù, al seguito d'una condanna.*

*Una legge illegittima non è altro che un sopruso: un atto sovrano che, negando il giure, nega per questo anche la sovranità.*

*Quando un sovrano regola la propria funzione con una legge, questa autolimitazione o è apparente o è non volontaria (ne riparleremo nel § VIII).*

*La legge, la legittimità e la sovranità sono sempre fondate eticamente. Se contraddicono questa fondazione, sono confutate ed ineffettuali. Ne consegue che la stessa legiferazione, se la sovranità si contraddice, è un reato.*

La libertà (di chiunque) è sempre sovrana, o non è. È questo il fondamento trascendentale che rende la democrazia più giusta dell'oligarchia e della monarchia (che pure sono fondate trascendentalmente). Ciascun vivente, essendo libero, è sovrano, e quindi è *solo* (anche se condivide con altri la sua sovranità); però nessun vivente è *totalmente* libero – nemmeno i sovrani –, in quanto è mortale. La morte elimina per sempre la nostra solitudine, perché elimina per sempre la nostra libertà.

L'unico sovrano astrattamente assoluto è Dio onnipotente, che quindi è assolutamente libero ed assolutamente solo. Perciò le teocrazie sono di solito le forme più autoritarie di sovranità.

È perché ciascun vivente, essendo libero, è sovrano, che la

politica e il diritto sono scienze di livello epistemologico inferiore all'etica, in quanto l'etica fonda la politica e il diritto, senza esserne fondata. Il primato della politica o della morale sull'etica è arbitrario e logicamente contraddittorio.

Per questo motivo la schiavitù, per chi la mette in pratica, è una colpa, seconda in gravità solo all'omicidio. Per questo motivo il giure, quando ammette la schiavitù, è in contrasto con sé stesso e nega, nelle sue leggi, il loro spirito. Naturalmente questo significa che il giure è stato per millenni in contrasto con sé stesso.

Il carcere equivale alla schiavitù, e incarcerare qualcuno è una colpa – etica e non giuridica –, paragonabile al sequestro, meno grave della condanna a morte solo perché è reversibile. Il fatto che la sovranità non possa non prevedere la prigionia, perché allora non ci sarebbe più nessun diritto penale, non toglie che, nelle sentenze che la impongono, si manifesta a volto scoperto – come nella guerra – la violenza della sovranità.

Per questo l'esercizio della funzione giudiziaria impone ai giudici di tollerare la propria inevitabile colpevolezza, cosa che difficilmente riescono a fare, se non sono stati eticamente formati a compiere il loro atto (sulla formazione ritorneremo nel § 12). E la legge diviene ridicola, quando pretende di sostituire la formazione dei giudici con dei “test psico-attitudinali”.

Solo in uno Stato in cui nessuno si rendesse colpevole di niente il sovrano potrebbe eliminare i tribunali. Solo in un mondo in cui nessun sovrano pretendesse d'eliminare o ridurre la sovranità degli altri sovrani sarebbe possibile eliminare gli eserciti.

Questa situazione ideale, del tutto impossibile da realizzare, è stata tuttavia descritta come quella della Gerusalemme celeste. E qui si vede chiaramente che il sovrano totalmente giusto non può essere che l'unico sovrano astrattamente assoluto, vale a dire Dio, che pure si concede di condannare i peccatori alle pene eterne dell'inferno. Soltanto un paradiso senza inferno

sarebbe la realizzazione compiuta della città apocalittica. Questa situazione non è abbastanza inconcepibile da non essere stata proposta da qualcuno, quando ha pensato che, dopo il giudizio finale, persino Satana sarà perdonato. L'amore per il prossimo (Dio stesso è diventato un uomo, quindi l'amore per il prossimo e l'amore di Dio sono la stessa cosa) è sempre il limite del diritto penale. Questo limite si esprime nella grazia, con la quale il sovrano può cancellare la condanna d'un reato, considerandolo non avvenuto.

La libertà individuale di ciascun vivente è la fondazione tanto del diritto, quanto della sovranità. Non perché un sovrano non potrebbe essere tale senza sudditi (senza "soggetti") e quindi senza schiavi, ma perché il riconoscimento del fatto che ciascun individuo è sovrano comporta l'utopia d'una società perfettamente democratica. Il fatto che questa sia in pratica impossibile da realizzare non toglie che il diritto possa – anzi debba – tendere a questo grado di purezza, che, se fosse raggiunto, comporterebbe la fine del diritto stesso. Nella Gerusalemme celeste non esistono leggi, perché tutti si adeguano alla volontà dell'Assoluto.

Allo stesso modo la perfetta condivisione fra tutti della sovranità è necessariamente l'ideale etico d'ogni sovranità. Tuttavia la condivisione della sovranità non comporta affatto la sua scomparsa, almeno finché esista uno stato.

Il fondamento etico dello stato è la sua sopravvivenza alla morte degli individui sovrani.

L'ideale non manca di produrre effetti sul reale. E nulla esclude che, come l'illuminismo è riuscito a produrre l'abolizione della schiavitù e della pena di morte, la politica domani possa escludere le guerre, riducendole a reati (vi ritorneremo nei §§ 2 e 6).

La libertà sovrana è la negazione della morte ("morto il re, viva il re"). Solo i viventi possono essere liberi. Quindi la sovranità è l'unica prova terrena dell'immortalità dell'anima. In

questo si sono fondati trascendentalmente tutti i miti della vita eterna. Trascendentalmente questi non sono miti, ma la più evidente delle verità. Infatti, se la morte fosse reale, la libertà sovrana sarebbe solo una libertà limitata, come è in effetti nel mondo la libertà dell'individuo sovrano. È per questo che, dai faraoni in poi, tutti i sovrani hanno dato tanta importanza alle proprie sepolture ed hanno voluto essere considerati *divi*, come gl'imperatori di Roma (nel ripareremo in 3. 3.).

Che tuttavia esista un limite non oltrepassabile e non reversibile della vita è la condizione della serietà della scommessa etica. Come la morte, gli atti non sono mai reversibili. Proprio per questo possono essere giudicati colpevoli, insufficienti o deificanti.

Che il sovrano possa essere in contrasto con sé stesso è un dato di fatto. Tutte le leggi ingiuste sono la dimostrazione di questa contraddizione. Purtroppo una legge non ha bisogno d'essere giusta, per valere. Quando Carlo I fu condannato a morte, fu lui stesso come re a sancire la colpevolezza di sé stesso come uomo. Perciò fu l'uomo, e non il re, ad essere decapitato. I re, in effetti, non muoiono, se non muore il loro stato: vengono solo sostituiti gl'individui che svolgono questa funzione. Come lo stato, la sovranità è un'astrazione sottratta alla tirannia del tempo.

#### 4. 1. 1. 5. Servitù, schiavitù

*Non dimentichiamo che “servo” e “schiavo” erano, in origine, dei perfetti sinonimi. La dialettica hegeliana del servo e del padrone riguarda in realtà anche la relazione della schiavitù con la sovranità.*

*Nello stato odierno, anche se la schiavitù non è giuridicamente ammessa, tutti i cittadini, pur essendo liberi, sono anche, almeno in parte, schiavi (soggetti alla legge “uguale per tutti”), ivi compresi gli autocrati.*

*Sarebbe totalmente libero solo chi non avesse bisogni o desideri inappagati, quindi chi fosse immortale.*

Il servo, per Hegel, è colui che preferisce, al rischio della morte, la sicurezza della schiavitù. Il padrone è invece chi accetta di confrontarsi con la morte. C'è tuttavia una differenza non solo di grado, fra il padrone e il sovrano. Il padrone è sovrano solo dei suoi servi, il sovrano lo è invece dell'intero stato, anche dei cittadini liberi.

La schiavitù, in realtà, non è mai dipesa da una sfida duale, ma da una scelta sovrana imposta con la violenza. L'asservimento – per esempio la servitù della gleba o lo sfruttamento del proletariato – è un meccanismo generalizzato di funzionamento dell'economia, basato sulla divisione del lavoro e sulla conservazione duratura nel tempo delle funzioni economico-sociali. Queste funzioni divengono allora delle caste o delle classi.

Lo sfruttamento del proletariato comporta di fatto – anche se non di diritto – la conservazione delle funzioni: i ricchi continuano ad essere ricchi e i poveri poveri. Il capitalismo classico però introduce una contraddizione necessaria, nello sviluppo delle forme di produzione e dei quadri politici, perché i capitalisti sono troppo pochi per rendere produttivo il mercato. Si deve a questo la soluzione fordista d'aumentare gli stipendi degli operai, per renderli capaci d'acquistare le automobili che essi stessi producevano. Per questo motivo il *welfare state*, adottato dopo la fine della seconda guerra mondiale, ha costituito un effettivo progresso della vita democratica.

Il capitalismo finanziario, dopo il graduale abbandono da parte degli Stati Uniti degli accordi di Bretton Woods, è tornato invece a concentrare la ricchezza nelle mani dei ricchi, servendosi, per questo scopo, del controllo dei mezzi di comunicazione, più che delle merci. In effetti ha creato una finanza, del tutto autonoma dall'economia, fondata solo sul capitale e sul sistema bancario. Il capitale, qui, produce reddito anche

a prescindere dalla produzione di beni o di servizi. Si pone allora la questione: la ricchezza prodotta dalla finanza è vera ricchezza, trasformabile in beni, o è una ricchezza solo apparente, destinata in gran parte ad evaporare, nel momento in cui le regole del gioco fossero modificate?

Non dimentichiamo che l'attuale depoliticizzazione dell'economia, ridotta alla finanza, è solo apparente, perché è l'effetto d'una decisione politica. Anche l'economia dipende, esattamente come il giure, da una decisione sovrana.

Ma la ricchezza, se non dipende dalla produzione, da che cosa proviene? Non si può forse ipotizzare che il capitale, non destinato alla produzione di merci, aumenta perché trasforma in merci gli stessi esseri viventi che sfrutta? In questo caso si tratterebbe d'un ritorno mascherato – e in verità mascherato molto male – allo schiavismo. Oggi il 98 % della popolazione del pianeta è povero (o è costretto a diventarlo), perché dispone solo della metà della ricchezza globale, mentre il 2 % possiede l'altra metà. E questo potrebbe diventare un regresso sul capitalismo classico, perché i nuovi ricchi non trasformano più la loro ricchezza in beni duraturi, come accadeva nel capitalismo classico. Su questi temi ritorneremo nella seconda parte del volume.

#### 4. 1. 1. 6. La legge è la libertà del sovrano

*La legge non è mai sovrana, ma deriva da una regola di sovranità considerata legittima.*

*Ma che significa questo? Una regola non è una legge. È invece un modo d'assumere decisioni di valore giuridico. Le regole riguardano il come, non il che cosa. Una legge è scritta, una regola giuridica, per esempio una consuetudine, non lo è. In effetti, se lo fosse, diventerebbe una legge.*

*Come il diritto regola la libertà assoluta degli individui, così solo la sovranità può auto-limitarsi con delle regole di*

*funzionamento, che tuttavia essa è assolutamente libera di modificare (o di non rispettare). Per questo il sovrano è superiorem non recognoscens, secondo l'antica formula.*

*In questo la sovranità è libera, non meno di quanto lo è l'atto di qualunque soggetto (suddito). Quindi anche i sudditi, in quanto vivono, sono sovrani.*

*Di conseguenza noi tutti – ivi compresi gli schiavi e gli auto-crati – siamo in parte schiavi, in parte sovrani.*

Il legalismo – vale a dire la pretesa assurda di ridurre il diritto alla legge – oggi alimenta, attraverso la finzione costituzionale, la supposizione, per lo meno implicita, che il sovrano coincida con la legge.

Questa erronea supposizione si manifesta facilmente soprattutto nelle sovranità teocratiche, nelle quali l'unico vero sovrano è Dio, la cui unica parte percettibile è la legge, come accade nell'ebraismo e nell'islam.

Da questo deriva il paradosso che il legalismo costituzionale laico, attraverso la supposizione della sovranità della legge, diviene di fatto una teocrazia senza Dio, vale a dire la peggiore delle teocrazie (come si è visto in Russia negli anni del comunismo).

In realtà il sovrano è la fonte sia della legge, sia, come vedremo, del diritto, e quindi non può mai coincidere con ciò che produce e che può sempre modificare come vuole, visto che qualunque capriccio del sovrano è legittimo.

Quindi il sovrano è l'unico realmente libero, anche quando “graziosamente” si limita (cioè si modera). Nonostante tutti gli statuti, però, il sovrano è, concettualmente, totalmente libero. Proprio per questo tende a venire assimilato a Dio, come appare evidente nel rito dell'unzione e dell'incoronazione.

Ma la libertà del sovrano è in realtà la libertà di ciascun individuo, come appare evidente nelle democrazie, per lo meno se supponiamo che una democrazia diretta possa esistere in pra-

tica. Se diciamo che lo stato è uno, come il sovrano, dobbiamo tuttavia anche supporre che la sovranità unica riposi sulla testa di milioni o miliardi d'individui, che, in quanto tali, possono solo seguire il motto *homo homini lupus*; ma, in quanto hanno la sovranità – che è unica, per quanto numerosi possano essere coloro che la esercitano –, tutti gl'individui dovrebbero collaborare pacificamente – quindi politicamente – ad amministrarla.

Questa è l'utopia trascendentale che difendiamo, nonostante la sua concreta irrealizzabilità (o forse proprio grazie ad essa). Il pensiero rifugge dalle strettoie della realtà, ed è per questo che le idee, per Platone, sono sovracelesti.

Comprendere l'utopia è tuttavia possibile solo se ci scindiamo, e comprendiamo che siamo tutti in parte schiavi ed in parte sovrani: compito etico sicuramente difficile da realizzare per chiunque.

#### 4. 1. 1. 7. L'atto sovrano di legiferare

*Il campo del giure è molto più vasto di quello della legiferazione, che è di nuovo più vasto di quello della legalità.*

*Qualunque legge è l'effetto d'un atto di legiferazione. Questo atto, per quanto sia giuridicamente regolamentato, è di fatto libero, in quanto è sovrano.*

Naturalmente la legiferazione non è estranea al diritto o alla legge, visto che, per esempio, le costituzioni dicono espressamente chi e come può legiferare. Ma l'atto concreto di legiferazione è superiore ad ogni legge e ad ogni diritto, perché, essendo l'atto di qualcuno, è di competenza esclusiva dell'eticità del suo agente.

Se ne deduce ancora una volta che il piano dell'etica è superiore a quello del diritto, che è a sua volta superiore a quello della legge. Proprio per questo tanto il diritto quanto la politica

presuppongono l'eticità, con la quale possono eventualmente – in realtà molto più spesso di quanto non si creda – contrastare, perché di fatto ogni legge è una limitazione della libertà, che contrasta a sua volta con il concetto stesso della sovranità.

#### 4. 1. 1. 8. Quando il giure viene ridotto alla legalità

*La riduzione del diritto alla legalità è un sintomo della viltà contemporanea, cioè dell'incapacità o della non volontà d'assumersi i rischi della sovranità (vale a dire il rischio etico dell'atto sovrano).*

*Una regola giuridica è assunta come valida quando viene rispettata per consuetudine, oppure quando il sovrano riesce ad imporla, con la persuasione o con la forza.*

*Quando il sovrano non ha questa capacità, si assiste al decadimento dello stato. Lo stato altro non è che l'effetto mondano dell'atto sovrano.*

Per esempio, le così dette invasioni barbariche non sono mai state delle invasioni (i barbari erano troppo pochi per invadere alcunché), ma solo un cambiamento di classe dirigente, verificatosi quando il sovrano non è più stato in grado di difendere la *res publica* con le armi.

Ridurre il diritto alla legalità è una scelta che misconosce la sovranità nello stesso momento in cui pretende d'esercitarla. Dal punto di vista logico questa riduzione si traduce in una *contradictio in adiecto*. Dal punto di vista morale, invece, questa riduzione si chiama viltà. E la viltà è l'unico vizio che un sovrano non possa permettersi. La sovranità o è assoluta (e quindi assolutamente libera) o non è.

Certo, di fatto tutti gli stati sovrani si limitano, perché il principio dell'assolutezza sovrana comporterebbe il *bellum omnium contra omnes*, esattamente come l'assenza di sovranità.

Da questo si deduce comunque che lo statalismo è da sempre l'indizio d'una decadenza della sovranità. Già l'espressione "stato sovrano" dimostra la contraddizione etica che l'esercizio della sovranità comporta sempre nel mondo, come dimostra il fatto che gli unici sovrani assoluti sono tali solo nel proprio delirio.

Oggi la sovranità viene esercitata prevalentemente da una classe politica che si confonde in vari modi con la classe dirigente. Per poter produrre una classe politica degna di questo nome, la classe dirigente deve essere colta. Senza cultura, la dirigenza si riduce all'esercizio della violenza.

La costituzione italiana, nonostante le sue contraddizioni interne, è stata elaborata da una classe politica degna di questo nome, che il ventennio fascista non era riuscito ad eliminare. Solo l'economicismo ha prodotto una classe dirigente ignorante che si autosuppone sapiente. In questo delirio del commendatore si manifesta la decadenza sovrana indotta dall'economicismo, come abbiamo visto in Italia da quando Silvio Berlusconi ha preteso di divenire da un giorno all'altro un politico: cosa che ha potuto realizzare solo imbastardendo la politica a populismo.

#### 4. 1. 1. 9. Perché la volontà del sovrano è sempre legittima

*Alla definizione data in 1. 1. si potrebbe contestare che essa pare obiettiva senza esserlo, come se la volontà sovrana fosse legittima perché è riconosciuta come tale.*

*In effetti è proprio così, ma solo perché chi non riconosce la legittimità di una prescrizione giuridica – per esempio d'una legge – non riconosce neppure la sovranità che l'ha emanata.*

*Quando questo accade – e storicamente è accaduto spesso, e continua ad accadere – si passa dal riconoscimento della sovranità alla guerra, all'interno (guerra civile, rivoluzione, colpo di stato) o all'estero.*

La definizione data in 1. 1. è solo descrittiva, come lo sono sempre le definizioni dei concetti. Quando si definisce un concetto, si presuppone implicitamente che esista e che sia definito, e perciò che sia definibile anche con altri concetti: cioè si presuppone che la parola, il cui significato è il concetto, possa equivalere all'insieme di altre parole, il cui significato complessivo sarebbe lo stesso concetto (diamo per scontato che il significato sia il concetto designato dal significante, come affermava Saussure). Questo sicuramente non è mai vero: la definizione, invece che rivelare, come dovrebbe, il concetto significato, lo elabora e statuisce, perché i significati che noi attribuiamo alle parole sono sempre molto incerti e sfocati. Potremmo quindi anche dire che la definizione legifera logicamente sul concetto, producendolo in modo determinato, anche se non eterno o definitivo.

Tuttavia i concetti, se variano nel tempo (nella storia), dal punto di vista logico sono invece sovratemporali ed assoluti. E questo è vero anche nel mondo. Ad esempio, il concetto che oggi ci facciamo di casa è molto diverso da quello che ci facevamo cento o duecento anni fa, perché i concetti sono degli assoluti solo supposti, dei quali noi non ci rendiamo conto chiaramente, se prima non li definiamo; infatti, nella nostra mente, i concetti sono disordinatamente contigui sia ad altri concetti, sia alle varie connotazioni che si associano al significato delle parole. La parola *casa* in latino designava una capanna, mentre nell'antica Roma le case si chiamavano *domus*. Se quest'ultima parola è stata abbandonata, è perché, in seguito alla decadenza economica e civile del primo medioevo, nessuno ha più avuto una *domus*. Le *domus* romane non erano certo delle abitazioni gestibili da una persona singola, ma richiedevano il lavoro di numerosi schiavi (cioè dei più economici dei dipendenti). Le *domus*, insomma, non erano solo delle abitazioni d'una famiglia, ma anche delle imprese economiche e sociali. Nessuno di noi vive più, da secoli, in una *domus*, e solo i milionari possono

concedersi di vivere in una villa o in un palazzo, della cui gestione si occupano inservienti, cuochi, maggiordomi ecc.

Tuttavia la singola parola – “casa” o *domus* –, in quanto è definibile, ignora totalmente i mutamenti storici, perché ignora il tempo. La logica non ha nessuna relazione con la psicologia (anche se la psicologia dovrebbe averne molti con la logica: cosa che, purtroppo, non succede spesso). La definizione è sovratemporale, come la matematica. È eventualmente il tempo a subire gli effetti del sovratemporale della definizione, come è dimostrato dal modo in cui il significato della parola “tempo” è mutato, dopo Einstein, nella fisica.

In realtà i concetti o non esistono o sono sovracelesti. La verità è che entrambe queste determinazioni sono vere. I concetti esistono, e spesso sono efficaci (trasformano il reale), solo grazie alla logica, che è un campo superiore a quello della psicologia, e parallelo all’etica, che è superiore alla politica e al diritto.